

**REGOLAMENTO**  
**PER LA CONSULTAZIONE**  
**DEI CITTADINI ED I**  
**REFERENDUM**

## **Art. 1**

### **Finalità e contenuti**

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dall'art. 6 della L. n. 142 dell'8 giugno 1990 e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare il contributo diretto dei cittadini all'amministrazione del Comune.
2. Il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente deve essere perseguito dall'amministrazione attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche.

## **Art. 2**

### **Istituti di partecipazione popolare**

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la partecipazione dei cittadini relativa all'amministrazione del Comune è assicurata dai seguenti Istituti:
  - a) assemblee pubbliche;
  - b) consultazioni mediante l'invio di questionari;
  - c) istanze, osservazioni e proposte;
  - d) petizioni;
  - e) referendum consultivi e propositivi.
2. Gli Istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

## **CAPO II**

### **ASSEMBLEE PUBBLICHE**

## **Art. 3**

### **Finalità**

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative che investono i diritti e gli interessi della popolazione.
2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
  - a) l'istituzione o il funzionamento di servizi pubblici;
  - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
  - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
  - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
  - e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

## **Art. 4**

### **Convocazione - Iniziativa e modalità**

1. La convocazione dell'assemblea è indetta, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto dal Sindaco.
2. Nell'atto di convocazione sono definiti: l'argomento, l'ambito territoriale e la data nella quale si terrà l'assemblea.
3. Della convocazione viene dato avviso mediante:
  - a) manifesti esposti all'Albo Pretorio e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
  - b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione.
4. Alle assemblee il Sindaco invita il Presidente della commissione consiliare competente per materia e l'assessore delegato per la stessa.
5. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni. I promotori della assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare, il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno 10 giorni prima di quello stabilito per la riunione.
6. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono chiedere al Comune la concessione in uso del locale nel quale intendono tenere la riunione, con le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale per l'uso di fabbricati comunali.

## **Art. 5**

### **Assemblee - Organizzazione e partecipazioni - conclusioni**

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un assessore dallo stesso delegato e vi assiste un dipendente comunale con funzioni di segretario verbalizzante.
2. La partecipazione alle assemblee è aperta a tutti i cittadini ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del Presidente.
3. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti.
4. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, previa istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza della Giunta Comunale per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.
5. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'amministrazione comunale concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è

sottoscritto da due persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.

6. Il Sindaco, previa istruttoria dei competenti uffici, provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della Giunta Comunale per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti. Le determinazioni assunte in relazione a quanto previsto nei commi 4 e 6 sono portate a conoscenza della cittadinanza mediante avviso pubblico.

## **CAPO III**

### **CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI**

#### **Art. 6**

##### **Finalità e metodi**

1. L'Amministrazione comunale a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta, in base alle rispettive competenze, al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.

2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dall'organo che ha deciso la consultazione.

3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:

- a) di particolari fasce di cittadini, individuate in base all'età, all'attività effettuata e alla condizione non lavorativa, nell'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
- b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

#### **Art. 7**

##### **Organizzazione**

1. La Giunta Comunale costituisce la commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione del Consiglio o della Giunta, di cui al precedente articolo. La commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

2. La commissione è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato, Presidente;
- b) dai Capigruppo consiliari;
- c) dal responsabile dell'ufficio comunale competente per oggetto della consultazione;
- d) dal responsabile dell'Ufficio Comunale di Statistica o in sua assenza dal responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale.

Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un dipendente appartenente all'ufficio competente per oggetto della consultazione.

3. La commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dall'organo che ha deciso la consultazione:

- a) i contenuti sostanziali del questionario;
- b) la delimitazione delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.

4. La commissione:

- a) approva il testo definitivo del questionario;
- b) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari;
- c) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo sesto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che rechino palesi segni di riconoscimento.

5. La commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti ed altre forme ritenute idonee.

6. L'Ufficio Comunale di Statistica provvede:

- a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente la loro opinione. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che l'Amministrazione comunale si è proposta indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che, al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;
- b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;
- c) alla stampa ed al coordinamento della distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari;
- d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;
- e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti;
- f) all'invio dei risultati della consultazione al Sindaco, entro i tre giorni successivi a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazioni delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro 30 giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari.

## **Art. 8**

### **Consultazione - Esito - Utilizzazione**

1. Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento dei risultati della consultazione, convoca la Commissione organizzatrice per l'esame degli stessi e li rende noti ai cittadini mediante manifesti.

2. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa sotto ogni aspetto all'apprezzamento e alle valutazioni discrezionali dell'organo che ha deciso la consultazione.

## **CAPO IV**

### **REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO**

### **NORME GENERALI**

#### **Art. 9**

#### **Finalità**

1. Il referendum è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

#### **Art. 10**

#### **Referendum ammessi - Data di effettuazione**

1. In ogni anno possono essere ammessi al massimo numero: un referendum; in ogni caso ogni consultazione potrà riguardare non più di: un quesito.
2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in un'unica giornata di sabato dalle ore 8 alle ore 20, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, almeno 45 giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Dopo la pubblicazione del Decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo.
5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

#### **Art. 11**

#### **Referendum consultivo**

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco su iniziativa della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

2. La richiesta di referendum e il relativo quesito, sottoscritti dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali, deve essere presentata al protocollo del Comune dal primo firmatario cui viene rilasciata ricevuta.

3. Il primo firmatario esercita la rappresentanza di tutti i sottoscrittori.

4. Le firme dei consiglieri richiedenti il referendum devono essere autenticate ai sensi della legge n. 15 del 4/01/1968.

## **Art. 12**

### **Referendum propositivo**

1. Il referendum propositivo è indetto dal Sindaco su iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori composto da 5 elettori iscritti nelle liste del Comune di Codroipo.

2. I cittadini che intendono promuovere il referendum procedono alla costituzione fra essi di un Comitato di promotori, composto da 5 elettori iscritti nelle liste del Comune di Codroipo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.

3. Il Comitato definisce e sottoscrive il quesito che dovrà essere oggetto del referendum e lo presenta al protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta.

4. Le sottoscrizioni dei componenti il Comitato devono essere autenticate ai sensi della Legge n. 15 del 04.01.1968.

5. Il requisito d'iscrizione nelle liste elettorali comunali dei componenti il Comitato dei promotori è accertato d'ufficio.

## **Art. 13**

### **Esame di ammissibilità**

1. Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, la Commissione per il referendum composta come segue:

a) Sindaco o suo delegato - Presidente;

b) Capigruppo consiliari - componenti;

c) Responsabile dell'ufficio elettorale del Comune, che espleta anche le funzioni di segretario della Commissione stessa,

decide con verbale sulla ammissibilità della richiesta. La decisione viene entro 3 giorni comunicata dal Sindaco al rappresentante dei presentatori ed affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

2. La Commissione può contestare al rappresentante dei presentatori, entro lo stesso termine di 15 giorni, le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 15 giorni dalla comunicazione, la Commissione ritiene ammissibile la richiesta, la ammette, entro i successivi tre giorni.

3. Il verbale della Commissione che ammette o respinge la richiesta di referendum è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

4. In caso di referendum consultivo, avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso al Consiglio Comunale, da parte dei sottoscrittori. L'argomento è posto all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile. Sull'ammissibilità decide il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

5. In caso di referendum propositivo, avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso da parte del Comitato di promotori alla Giunta Comunale. Il ricorso, sottoscritto dagli stessi presentatori, deve essere presentato al protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta al rappresentante dei presentatori, entro il termine perentorio di giorni 15 dall'inizio della pubblicazione.

6. Il ricorso depositato viene esaminato dalla Giunta comunale entro 30 giorni dal deposito e la decisione, adottata con deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva, viene comunicata entro 3 giorni al primo rappresentante dei presentatori.

7. Il termine di 90 giorni, stabilito dall'art. 38, 4° comma, dello Statuto comunale, è sospeso al verificarsi delle contestazioni di cui ai precedenti commi, fino alla definitiva ammissione del quesito da parte della Commissione ed eventualmente dalla data di esecutività delle deliberazioni del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale previste dai precedenti commi; è parimenti sospeso per tutta la durata del periodo assegnato per la raccolta e presentazione delle sottoscrizioni, per la sola ipotesi di referendum di iniziativa popolare.

## **Art. 14**

### **Raccolta delle firme**

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore ad un quinto degli elettori del Comune.

2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Codroipo - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario, nonché dei nominativi del Comitato dei promotori.

3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario Comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco.

4. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa entro il termine perentorio di 30 giorni da quello della comunicazione dell'ammissione del quesito al rappresentante dei presentatori della richiesta di referendum.

5. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum, compete all'ufficio elettorale del Comune.

6. Il Comitato dei promotori presenta unitamente ai fogli contenenti le firme dei sottoscrittori, una dichiarazione contenente il numero delle firme che appoggiano la richiesta, entro 60 giorni dalla comunicazione della ammissione del referendum, al Segretario Generale che provvede, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Comunale alla verifica



della regolarità delle firme raccolte, coadiuvato dall'ufficio elettorale del Comune. Del deposito si dà atto mediante verbale sottoscritto dal rappresentante del Comitato dei promotori e dal Segretario generale. Il verbale è redatto in duplice originale, di cui uno è allegato alla richiesta, mentre l'altro è consegnato al rappresentante.

7. Entro 10 giorni dal deposito il Segretario Generale comunica al Comitato dei promotori e al Sindaco il numero dei cittadini sottoscrittori e delle firme regolarmente raccolte.

## **Art. 15**

### **Indizione del referendum**

1. In caso di referendum consultivo, il Sindaco entro 15 giorni dalla data del termine della pubblicazione del verbale della Commissione o dalla data di esecutività della deliberazione consiliare con la quale è stata dichiarata l'ammissibilità del referendum, indice la consultazione e ne fissa la data almeno 45 giorni prima di quella in cui dovrà tenersi la consultazione.

2. In caso di referendum propositivo il Sindaco entro il 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del numero delle firme raccolte, indice la consultazione e ne fissa la data almeno 45 giorni prima di quella in cui dovrà tenersi la consultazione.

3. Entro il 30° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito sottoposto a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Una copia del manifesto è esposta, nella parte riservata al pubblico, nella sala ove ha luogo la votazione.

## **Art. 16**

### **Chiusura delle operazioni referendarie**

1. Nel caso in cui, nel termine massimo di giorni 15 antecedenti alla data fissata per lo svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, propone al Sindaco di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso.

2. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro 5 giorni dalla comunicazione da parte della Commissione, al rappresentante dei promotori ed alla cittadinanza mediante manifesti.

## **Art. 17**

### **Disciplina della votazione**

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum consultivi tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali correnti alla data del referendum come risultano sulla base dell'ultima revisione

elettorale utile e non si applicano le previsioni di iscrizione straordinaria di cui all'art. 32 bis del D.P.R. n. 223 del 20 marzo 1967.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Le operazioni relative al referendum sono svolte dall'ufficio elettorale del Comune.

### **Art. 18** **Iscrizione elettorale**

1. I cittadini aventi diritto potranno esercitare il diritto di voto presso la sezione elettorale di appartenenza, previo accertamento dell'identità personale e del riscontro dell'iscrizione nei tabulati desunti dalle liste elettorali effettuato dall'Ufficio di Sezione.
2. Il Sindaco entro il 10° giorno precedente la votazione provvede a pubblicare all'Albo pretorio e negli altri luoghi pubblici un manifesto indicante l'elenco delle vie e l'ubicazione della corrispondente sezione elettorale.
3. In occasione dei referendum i seggi elettorali possono essere stabiliti ed ubicati, con provvedimento del Sindaco, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia
4. Nel giorno della votazione e nei cinque immediatamente precedenti e seguenti, copia dei tabulati desunti dalle liste elettorali sezionali sono depositati presso l'Ufficio Elettorale a disposizione del pubblico.

### **Art. 19** **Ufficio di sezione**

1. L'ufficio di sezione per i referendum è composto da un Presidente e da 3 scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e un altro di Segretario.
2. Il Presidente viene scelto dalla Commissione elettorale mediante sorteggio da effettuarsi tra i nominativi dell'elenco di cui all'art. 1 della legge n. 53 del 21.03.1990. La nomina deve essere effettuata entro il 20° giorno antecedente la data di svolgimento delle operazioni elettorali. In caso di rinuncia del designato provvede alla surrogazione il Sindaco.
3. Gli scrutatori sono nominati mediante sorteggio secondo le procedure previste dalla legge n. 53/1990, tra i nominativi di cui all'Albo previsto dall'art. 6 (Albo scrutatori volontari).
4. Il compenso dei componenti della sezione è posto a carico del Bilancio comunale e viene determinato sulla base delle tariffe fissate dalla legge per i componenti i seggi delle elezioni amministrative comunali.
5. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore sette del giorno fissato per le votazioni.

### **Art. 20** **Svolgimento delle operazioni elettorali**

1. La votazione avviene a mezzo apposita scheda conforme al modello approvato dalla Giunta Comunale, da consegnarsi all'elettore, previamente vidimata dall'ufficio di sezione.
2. Uno scrutatore attesta l'avvenuta votazione firmando la copia del tabulato in corrispondenza del nominativo del votante e annota gli estremi del documento di identità eventualmente utilizzato ai fini dell'identificazione.
3. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo chiuse le votazioni e dopo la restituzione all'ufficio elettorale del Comune delle schede rimaste inutilizzate. Le operazioni continueranno senza interruzioni fino alla stesura del verbale contenente i risultati definitivi della consultazione.
4. Sui voti contestati decide in via definitiva l'ufficio di sezione a maggioranza; nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. Durante lo scrutinio devono essere presenti tutti i componenti dell'ufficio di sezione.
6. Le operazioni di scrutinio sono aperte al pubblico.
7. I verbali vengono trasmessi non appena concluse le operazioni di scrutinio, al Presidente del seggio n. 1 che provvede al riepilogo dei risultati ed alla proclamazione dell'esito delle consultazioni referendarie.

### **Art. 21**

#### **Validità del referendum**

1. Il referendum è valido se alla consultazione ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 38 dello Statuto comunale.
2. La proposta si intende approvata se ottiene almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti.

### **Art. 22**

#### **Pubblicazione dei risultati**

1. Il Sindaco entro 10 giorni dalla data di effettuazione delle consultazioni provvede a pubblicare apposito manifesto contenente il risultato delle consultazioni referendarie.
2. Qualora il quesito referendario abbia ottenuto almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti favorevoli, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, a seconda della rispettiva competenza, sono tenuti a pronunciarsi sull'esito della consultazione.

### **Art. 23**

#### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano per analogia ed in quanto compatibili le norme nazionali vigenti in materia di referendum.

### **Art. 24**

#### **Spese**

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.

REGOLAM/conscitt.doc

---

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 93 DEL 29 SETTEMBRE 1995 RAVVISATA LEGITTIMA DAL COMITATO REGIONALE CONTROLLO IN DATA 21 DICEMBRE 1995 N. DI PROT.54057 AVUTO RIGUARDO AI CHIARIMENTI FORNITI CON DELIBERA CONSILIARE N. 140 DEL 1 DICEMBRE 1995 RAVVISATA LEGITTIMA IL 21 DICEMBRE 1995 DAL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO NELLA SEDUTA N. 25 - N. 61952 DI PROT.

---